



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Scuole di specializzazione di Area Sanitaria: Determinazioni

Premesso

- che presso l'Università degli Studi di Messina sono attualmente attivate le seguenti Scuole di specializzazione di Area Sanitaria:

- **Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale**

Allergologia ed immunologia clinica - Dermatologia e venereologia - Farmacologia e Tossicologia Clinica (medica e non medica) – Geriatria - Malattie infettive e tropicali - Medicina fisica e riabilitativa – Malattie dell'apparato cardiovascolare - Medicina interna – Nefrologia – Neurologia – Reumatologia

- **Dipartimento Patologia Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva "Gaetano Barresi"**

Anatomia Patologica - Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore - Chirurgia Generale - Chirurgia pediatrica - Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica – Ematologia - Genetica medica (medica e non medica) - Ginecologia ed Ostetricia –Neuropsichiatria infantile - Oncologia medica – Otorinolaringoiatria – Pediatria – Microbiologia e virologia (non medica)

- **Dipartimento "Scienze Biomediche Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali"**

Chirurgia maxillo-facciale - Chirurgia Toracica - Igiene e medicina preventiva - Malattie dell'apparato respiratorio - Medicina del lavoro - Medicina dello sport e dell'esercizio fisico – Medicina nucleare – Neurochirurgia – Oftalmologia - Ortopedia e traumatologia - Psichiatria – Radiodiagnostica - Radioterapia – Chirurgia orale (non medica) – Fisica medica (non medica) – Farmacia ospedaliera (non medica)

- che, sotto il profilo dell'organizzazione direzionale, le Scuole di specializzazione di Area sanitaria vanno condotte, in linea ordinaria, attraverso un Consiglio della Scuola, così come previsto dal D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (art. 14) e dallo Statuto dell'Università (art. 39), nell'ambito dei quali sono definiti, tra l'altro, i compiti e le attribuzioni, nonché la composizione e le modalità di costituzione del Consiglio medesimo;

- che con il Riordino delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria, operato con il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68 (nonché con il D.I. 716/2016, per talune specialità non mediche), in via eccezionale e limitatamente alla fase transitoria ivi indicata, è stata prevista la possibilità che le funzioni del Consiglio della Scuola fossero affidate ad un Comitato Ordinatore per la cui composizione e per i cui compiti gli Atenei hanno seguito i suggerimenti contenuti nella nota MIUR del 08/05/2009 (R.U. n. 2031) e dell'unito parere degli Esperti, a cui si è fatto rinvio, quanto all'Ateneo di Messina, con nota Rettorale 68808 del 09/11/2005;



- che, in ossequio alle superiori disposizioni, le Scuole di specializzazione di Area sanitaria, in presenza dei richiamati presupposti, hanno designato, quale Organo di governo delle Scuole medesime, il Comitato Ordinatore in luogo del Consiglio della Scuola;

- che, esauritasi la fase transitoria di cui al ridetto D.I. 68/2005 (nonché del D.I. 716/2016) a seguito del venir meno della “*contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni*” fra diverse Scuole e degli ulteriori presupposti ivi contemplati, la direzione delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria potrà essere affidata esclusivamente al Consiglio della Scuola. In favore di tale organo, pertanto, dovranno ‘optare’ anche le Scuole la cui gestione direttiva sia attualmente affidata ai Comitati Ordinatori, abbiano o meno, tali ultime Scuole, completato il proprio ciclo formativo attraverso l’attivazione di tutti gli anni di corso previsti dai rispettivi Ordinamenti Didattici;

- che, per le ragioni evidenziate ai punti che precedono, andrà adeguato anche il Regolamento interno delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria, il quale dovrà, pertanto, essere emendato delle disposizioni riguardanti i Comitati Ordinatori;

- che, per altro verso e, segnatamente, sotto il profilo didattico, è emersa la necessità per talune Scuole di specializzazione di Area sanitaria riservate ai medici di dover procedere alla integrazione dei propri Ordinamenti, non risultando in essi inclusi alcuni Settori Scientifici Disciplinari qualificati dal D.I. 402/2017 come ‘obbligatori ed irrinunciabili’, giusto prospetto allegato alla presente relazione istruttoria.

Sullo specifico punto si evidenzia infatti che in occasione del ‘Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria’, ai sensi del D.I. 04 febbraio 2015 n. 68, si è proceduto all’acquisizione del necessario preventivo parere CUN sugli Ordinamenti Didattici di tutte le Scuole mediche istituite e/o da istituire.

Il parere, espresso nell’adunanza CUN del 07/04/2015, è stato favorevole per tutte le Scuole, sebbene l’approvazione degli Ordinamenti sia stata concessa solo in via transitoria, in attesa che l’Osservatorio Nazionale della Formazione medico specialistica (oggi Osservatorio Nazionale per la formazione sanitaria specialistica) definisse gli Standard ed i Requisiti delle Scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai requisiti minimi di docenza previsti per le singole tipologie ed ai SSD ‘indispensabili’.

Con successivo D.I. 402/2017 sono stati determinati i predetti Standard e Requisiti ed in occasione della procedura di accreditamento delle Scuole, attraverso l’apposita piattaforma informatica (OFFS - medicina), il CUN, nell’adunanza del 12/07/2017, ha espresso un nuovo parere sugli Ordinamenti Didattici delle Scuole di specializzazione.

La nuova valutazione CUN, che ha avuto ad oggetto i medesimi Ordinamenti delle Scuole in precedenza approvati in via transitoria (adunanza CUN del 07/04/2015), è stata favorevole e senza rilievi per le Scuole di interesse e ciò nonostante i predetti Ordinamenti non contenessero i Settori Scientifico Disciplinari obbligatori ed irrinunciabili richiesti dal D.I. 402/2017;

- che, in ragione di quanto evidenziato al punto che precede, con nota prot. 76379 del 27/08/2020, trasmessa al MUR, è stata formalizzata la richiesta di integrazione degli Ordinamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservate ai medici indicate sopra;

- che, sebbene l’iter procedurale avviato con la precitata nota prot. 76379 del 27/08/2020 non sia ancora giunto alla sua formale definizione, occorre tuttavia assicurare agli specializzandi ed in particolare a quelli della Coorte 2016/2017, prossimi alla conclusione del loro percorso formativo, di poterlo correttamente completare attraverso lo svolgimento (anche) di quelle attività



‘indispensabili’ che, per le ragioni rassegnate sopra, non sono state incluse nell’Ordinamento delle corrispondenti specialità e, conseguentemente, nei relativi piani di studio;

Considerata/o:

- che, per le ragioni esplicitate nelle premesse, la Direzione delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dovrà essere affidata in via esclusiva al Consiglio della Scuola;
- la necessità di procedere alla rettifica dei regolamenti interni delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria nei termini indicati al punto sesto delle superiori premesse;
- la necessità che i piani di studio delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria vengano integrati con i Settori Scientifico Disciplinati ‘obbligatori ed irrinunciabili’, attualmente mancanti, per quanto sopra rappresentato, negli Ordinamenti Didattici delle rispettive specialità;

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- ritenere e dichiarare che, per le ragioni esplicitate in premessa, l’organo direttivo delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria potrà essere costituito unicamente dal Consiglio della Scuola, così come previsto dal D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (art. 14) e dallo Statuto dell’Università (art. 39). Tutte le Scuole di specializzazione di Area sanitaria, pertanto, laddove ancora gestite attraverso Comitati Ordinatori, dovranno adeguare il proprio organo direttivo nei prefati termini;
- approvare l’allegata bozza di Regolamento interno delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria, che tiene conto di quanto ritenuto al punto che precede, dando, al contempo, mandato ai competenti uffici amministrativi dell’Ateneo di procedere all’aggiornamento/revisione della disciplina delle ridette Scuole di specializzazione di area sanitaria, predisponendo, all’occorrenza ed in ragione delle differenti caratteristiche delle diverse specialità, un Regolamento riservato alle Scuole mediche ed uno riservato invece a quelle non mediche;
- autorizzare le Scuole di specializzazione di Area sanitaria, riservate ai medici, indicate nell’allegato prospetto, ad adeguare i propri Piani di studio, includendo in essi i Settori Scientifico Disciplinari obbligatori ed irrinunciabili richiesti dal D.I. 402/2017;
- autorizzare il Centro Informatico dell’Ateneo di Messina 'A. Villari' (CIAM), nelle more della definizione della procedura di integrazione degli Ordinamenti Didattici da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, ad implementare le carriere degli studenti/specializzandi (Coorte 2016/2017 in avanti), includendo in esse le attività relative ai Settori Scientifico Disciplinari obbligatori ed irrinunciabili richiesti dal D.I. 402/2017, così come indicate nei Piani di studio che le Scuole interessate avranno cura di adeguare.

Allegati:

- nota Rettorale del 09/11/2005 (prot. n. 68808/2015);
- Bozza Regolamento Scuole di specializzazione di Area sanitaria, riservate ai medici;
- parere CUN – adunanza del 7/4/2015;
- parere CUN – adunanza del 12/7/2017;



- nota Rettorale del 27/08/2020 (prot. n. 76379 /2020);
- prospetto Settori Scientifico Disciplinari obbligatori ed irrinunciabili ex dal D.I. 402/2017 mancanti nell'Ordinamento Didattico delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria, riservate ai medici.

Il Responsabile della struttura proponente